



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 32 del 19/01/2026

Oggetto: ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ CENTRO MEDICI INSIEME SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA INTERNA – RINNOVO 2026

**DIRETTORE GENERALE - DOTT. FRANCESCO CATEL
(NOMINATO CON DGR N. 25-655/2024/XII DEL 23/12/2024)**

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - DOTT.SSA BARBARA BUONO

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA DANIELA KOZEL



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Martone Concetta

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente/Funzionario: Priolo Vittoria Maria

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;

Premesso che, la Società Centro Medici Insieme Srl, con sede legale a Villadossola in Corso Italia n. 142 e sede operativa in Via Roma n. 9, struttura privata autorizzata allo svolgimento di attività polispecialistica ambulatoriale non convenzionata, con nota acquisita al protocollo ASL VCO n. 80996 del 27/11/2025, ha chiesto a questa Azienda il rinnovo dell'accordo contrattuale di collaborazione per l'acquisizione di prestazioni specialistiche di dirigenti medici di Medicina Interna, rivolta ai propri pazienti solventi in forma ambulatoriale, con un impegno di 8 ore mensili;

rilevato che l'attività richiesta rientra nella fattispecie dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria, che recita:

1. L'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme:

omissis

c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta, individualmente o in equipe, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;

richiamata la deliberazione n. 74 del 29/01/2025 con la quale era già stata autorizzata e approvata la convenzione con il Centro Medici Insieme Srl per l'effettuazione di prestazioni specialistiche di Medicina Interna per un massimo di 8 ore mensili sino al 31/12/2025;

dato atto che la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con comunicazione mail del 27/11/2025 ha chiesto al Direttore delle SOC Medicina Interna una valutazione in merito alla richiesta il Centro Medici Insieme Srl del rinnovo della convenzione di cui trattasi per l'anno 2026;

presso atto del parere favorevole del Direttore della SOC summenzionata che, sentito il personale dirigente a rapporto esclusivo afferente alla Struttura, con comunicazione mail del 27/11/2025 ha espresso la disponibilità all'effettuazione dell'attività di collaborazione in *équipe per un massimo di 8 ore mensili* ;

dato atto che la necessità di garantire l'espletamento in via prioritaria dell'attività istituzionale potrà essere considerata quale condizione per la sospensione e/o la revoca della convenzione;



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

considerato che la SOS Libera Professione - Ufficio Convenzioni con comunicazione mail del 24/12/2025 ha trasmesso al Centro Medici Insieme Srl la bozza del disciplinare con le condizioni di svolgimento dell'attività in équipe e la relativa remunerazione richiesta dall'ASL VCO;

presso atto che, con nota acquisita al Prot. in arrivo n. 921 del 08/01/2026, il Centro Medici Insieme Srl ha espresso parere favorevole in merito al disciplinare di convenzione, come da allegato (AL01) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

PROPONE

di rinnovare, per il periodo che va dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, l'accordo convenzionale con il Centro Medici Insieme Srl, avente sede legale a Villadossola in Corso Italia n. 142 e sede operativa in Via Roma n. 9, per l'acquisizione di prestazioni specialistiche rese da dirigenti medici a rapporto esclusivo afferente alle SOC di Medicina Interna, da svolgersi in équipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti del Centro Medici Insieme Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 8 ore mensili;

di dare atto che l'attività richiesta è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale: **ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E LA SOCIETÀ CENTRO MEDICI INSIEME SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA INTERNA – RINNOVO 2026**

di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito	Conto economico	Denominazione	Bilancio esercizio
Prestazioni Medicina Interna	€ 5.000,00	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

di precisare, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.



Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

1) di rinnovare, per le motivazioni in narrativa che qui si intendono tutte richiamate, e per il periodo che va dal **01/01/2026** al **31/12/2026**, l'accordo convenzionale con la Società Centro Medici Insieme Srl, avente sede legale a Villadossola in Corso Italia n. 142 e sede operativa in Via Roma n. 9, per l'acquisizione di prestazioni specialistiche rese dai dirigenti medici a rapporto esclusivo afferente alla SOC di Medicina Interna, da svolgersi in équipe e fuori orario di lavoro, e rivolta a pazienti del Centro Medici Insieme Srl solventi in forma ambulatoriale, per un massimo di 8 ore mensili;

2) di dare atto che l'attività richiesta è normata dall'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 e dagli artt. 2 e 7 del vigente regolamento libero professionale aziendale, nonché dalle condizioni di cui all'allegato (AL01) alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale: **ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'ASL VCO E LA SOCIETÀ CENTRO MEDICI INSIEME SRL PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI MEDICINA INTERNA – RINNOVO 2026**

3) di dare atto, contestualmente, che il presente deliberato determina un introito complessivo presunto:

Descrizione	Introito	Conto economico	Denominazione	Bilancio esercizio
Prestazioni Medicina Interna	€ 5.000,00	R180277B	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	Anno 2026

4) di precisare, infine, che dedotti i costi aziendali, la quota del 5% per l'Azienda, l'IRAP, gli oneri riflessi, il fondo di perequazione e il fondo decreto Balduzzi, la parte rimanente verrà poi liquidata all'équipe (dirigenti medici e personale di supporto del comparto con prolungamento dell'orario di lavoro e restituzione del debito orario), conseguentemente all'avvenuta liquidazione delle fatture.

5) di stabilire che gli eventuali rapporti economici pregressi, intercorsi nelle more del perfezionamento degli atti, saranno regolati secondo le condizioni previste nella convenzione stessa;

6) di affidare al Direttore della SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto;

6) di demandare al Direttore della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la sottoscrizione dei disciplinari di convenzione ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/201, modificato con delibere n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025;



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

7) di dare atto che la presente delibera, non soggetta a controllo, è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata sull'Albo on-line del sito istituzionale aziendale.

ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ CENTRO MEDICI

INSIEME SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI

MEDICINA INTERNA –

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale V.C.O. (d'ora in poi denominata ASL VCO), Partita IVA n.

00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Via Mazzini n. 117, legalmente

rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Vittoria M. Priolo, Direttore della SOC

Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale

approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017, modificato con

deliberazione n. 65 del 28/01/2020 e n. 555 del 25/06/2025.

E

la Struttura CENTRO MEDICI INSIEME Srl, con sede legale a Villadossola (VB) 28844

in Corso Italia n. 142 - P.IVA 02001620034, (d'ora in poi denominata Società) in possesso

delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività di assistenza polispecialistica

ambulatoriale non convenzionata, nella persona del Legale Rappresentante dott. Gian

Battista PISANI, domiciliato ai fini del presente accordo contrattuale presso la sede legale

della Società a Responsabilità Limitata

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 L'ASL VCO autorizza i dirigenti dell'équipe della **SOC di Medicina Generale**, a

tempo indeterminato e a rapporto esclusivo che hanno optato per l'attività intra moenia, ad

effettuare in regime di libera professione intramuraria d'équipe, prestazioni specialistiche di

medicina generale per un monte ore mensile massimo pari a 8 ore, presso la sede della

Società, utilizzando le attrezzature di proprietà della stessa.

ART. 2 Le prestazioni indicate nell'art. 1 verranno svolte fuori orario di servizio ai sensi:

- dell'art. 8 del D.P.C.M. 27/03/2000 a norma del quale l'attività professionale, richiesta a pagamento da terzi all'azienda, svolta fuori dall'orario di lavoro sia all'interno che all'esterno dell'azienda, può essere considerata attività libero-professionale intramuraria;

- dell'art. 89 comma 1 lett. c) del C.C.N.L. 23/01/2024 della dirigenza medico-veterinaria che prevede che, qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'Azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, da esercitarsi fuori dell'orario di servizio, previa convenzione tra le parti;

- dell'art. 9 del vigente regolamento per l'attività libero professionale dell'ASL VCO che ha per oggetto l'attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi.

La sede operativa per lo svolgimento di attività di Medicina Generale è a Villadossola in

Via Roma 9, e l'impegno massimo complessivo è di 8 ore mensili. Nel dettaglio le

prestazioni saranno le seguenti, con le rispettive tariffe richieste dall'ASL alla Società:

Branca	Catalogo	Descrizione	Tariffa richiesta
			per prestazione
26	897.36	Prima visita medicina generale	€. 120,00
26	8901.40	Visita medicina generale di controllo	€. 80,00

ART. 3 La Società effettuerà le prenotazioni delle prestazioni oggetto della presente convenzione utilizzando propria modalità informatica e compilerà contestualmente anche il modulo cartaceo di cui all'allegato 1 al presente accordo, che restituirà mensilmente all'ASL VCO unitamente al modulo allegato 2 di cui al successivo art. 5.

ART. 4 La Società si impegna a garantire la tracciabilità di tutte le prestazioni eseguite presso la medesima e di cui deve risultare anche la documentazione contabile, prevedendo modalità di pagamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 5 La Società si impegna ad inviare, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di

effettuazione delle prestazioni:

- il modulo di cui all'allegato 1 – elenco pazienti e prestazioni eseguite da ogni singolo dirigente facente parte dell'equipe, debitamente vistato dal delegato della Società. Nel rispetto del principio di minimizzazione di cui all'art. 5 par. 1 lett. c) del Reg. UE 2016/679, nel modulo sarà riportato un riferimento univoco al paziente (es: C.F. o numero fattura di riferimento);

- registro presenze di cui all'allegato 2 (vistato dal Responsabile della Struttura dell'ASL VCO) contenente i seguenti dati: ragione sociale della struttura, oggetto e durata della convenzione, nr. totali ore mensili previste dalla convenzione, nome e cognome del dirigente dell'equipe, data del giorno svolgimento della prestazione e le ore svolte in quel giorno.

ART. 6 L'ASL VCO, sulla base del riepilogo delle prestazioni eseguite, emetterà mensilmente fattura per il pagamento di quanto dovuto dalla Società per le attività oggetto del presente accordo. La Società si impegna a pagare dette fatture entro 30 gg. dalla data di ricevimento. L'ASL VCO, ad avvenuto incasso, provvederà a liquidare ai componenti dell'equipe le quote di spettanza ai sensi dell'art. 9 del vigente regolamento dell'attività libero professionale, relativo a "Attività libero professionale richiesta a pagamento da terzi", nel primo mese successivo utile.

In caso di mancato pagamento delle fatture entro i termini previsti, l'ASL VCO invierà la diffida ad adempire; decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, si procederà alla risoluzione della convenzione, riservandosi la facoltà di addebitare gli interessi di mora e l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 7 L'ASL VCO garantisce la sola copertura RCT ai dirigenti dell'equipe che svolgono l'attività di cui al presente accordo. La Società ed i dirigenti manlevano l'ASL VCO da tutte

le altre responsabilità, in particolare per eventuali danni arrecati per cattivo funzionamento di attrezzature e/o vizi dei materiali utilizzati, i quali saranno a totale carico della Società stessa.

ART. 8 Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, la struttura CEO CENTRO MEDICI INSIEME SRL dichiara:

- di non aver stipulato contratti o attribuito incarichi, successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 190/2012, a ex dipendenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali presso l'Azienda sanitaria stessa, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.;

- di essere consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

ART. 9 Ai fini della presente convenzione le Parti, la Società Centro Medici Insieme Srl e ASL VCO, si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR). Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di conformare le proprie attività di trattamento ai provvedimenti dell'Autorità di controllo nonché alle Linee Guida e ai pareri dell'EDPB.

Le Parti garantiscono che il personale interno, coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto, è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 ed è tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.

Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati

personalni. I dati personalni sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per

attività funzionali alla stipula ed alla esecuzione del presente rapporto contrattuale e per gli
adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, i Dirigenti dell'ASL
VCO operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personalni per la Società Centro
Medici Insieme SRL sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale
"Incaricato esterno", adottata dal legale rappresentante della Società Ospitante ove il
Dirigente presta la propria attività o da un suo delegato.

ART. 10 La presente convenzione avrà validità dal 01/01/2026 al 31/12/2026, con possibilità
di rinnovo previo accordo sottoscritto tra le parti approvato con deliberazione dell'ASL
VCO.

Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da
trasmettere con un preavviso di almeno 30 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata
dell'accordo convenzionale qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali
ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili. Nel caso di comunicazione di
recesso da parte dell'ASL VCO, la struttura CEO CENTRO MEDICI INSIEME SRL è
tenuta a pagare tutti gli esami già eseguiti.

Nelle more del perfezionamento degli atti, le parti concordano che eventuali rapporti
intercorsi saranno a norma del presente accordo.

ART. 11 Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, le parti
convengono che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o
all'adempimento del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Verbania.

ART. 12 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli
art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le spese di bollo sono assolte virtualmente
dalla Società Centro Medici Insieme (autorizzazione dell'Agenzia Entrate Direzione

Provinciale del Verbano-Cusio-Ossola – Ufficio Territoriale di Verbania - prot. n.

1471/2017).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della legge n.

241/1990.

Villadossola data _____

Per CENTRO MEDICI INSIEME Srl

Il Legale Rappresentante

(dott. Gian Battista PISANI)

Omegna data _____

Per L'ASL VCO

Il Direttore Affari Generali Legali ed Istituzionali

(Dott. ssa Vittoria M. PRIOLO)

ALLEGATO 1 ELENCO PAZIENTI E PRESTAZIONI ESEGUITE

CENTRO MEDICI INSIEME

Dr _____

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

	Prima visita medicina generale	€ 120,00
	Visita medicina generale di controllo	€ 80,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

	Prima visita medicina generale	€ 120,00
	Visita medicina generale di controllo	€ 80,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

	Prima visita medicina generale	€ 120,00
	Visita medicina generale di controllo	€ 80,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

	Prima visita medicina generale	€ 120,00
	Visita medicina generale di controllo	€ 80,00

GIORNO _____ ORA _____

Rif. Fattura n. _____ del _____ Cod.Fisc. Pz _____

	Prima visita medicina generale	€ 120,00
	Visita medicina generale di controllo	€ 80,00

Riepilogo prestazioni Dr. _____

		PRESTAZIONE (descrizione)	N. Prestazioni al mese	Tariffa Richiesta per prestazione	TOTALE
Branca	Catalogo Regionale	Descrizione			
26	897.36	Prima visita medicina generale		€ 120,00	
26	8901.40	Visita medicina generale di controllo		€ 80,00	

FIRMA DELEGATO STRUTTURA/CENTRO _____

Data _____

Da trasmettere a protocollo@pec.aslvco.it indicando nell'oggetto:

Accordo contrattuale **MEDICINA GENERALE**

ALLEGATO 2

REGISTRO PRESENZE

RAGIONE SOCIALE SOCIETÀ/CENTRO:

CENTRO MEDICI INSIEME SRL

OGGETTO DELLA CONVENZIONE:

**ACCORDO CONTRATTUALE TRA ASL VCO E LA SOCIETÀ CENTRO
MEDICI INSIEME SRL PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE DI MEDICINA INTERNA – RINNOVO 2026**

DURATA CONVENZIONE DAL.....01/01/2026.. AL ...31/12/2026...

NR. 8 ORE TOTALI MENSILI PREVISTE DALLA CONVENZIONE

ANNO MESE

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

DATA.....

FIRMA.....